



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Prot. n.

data 24/04/2023

ORDINANZA n. 24

Oggetto: disciplina dell'attività edilizia privata e dell'utilizzo delle macchine ed attrezzature edili rumorose.

Premesso che durante la stagione estiva si verifica un notevole incremento della popolazione, dovuto alla presenza di numerosi turisti che trascorrono nelle varie località del territorio la loro vacanza;

Ritenuto che occorre garantire a chiunque si trovi sul territorio comunale un ambiente tranquillo e privo di rumori;

Tenuto conto che il Comune di Ponza, per la sua vocazione turistica e il rispetto dell'ambiente, deve adottare tutte le misure occorrenti per evitare rumor molesti, intralci al traffico veicolare, cumulo di materiali edilizi negli spazi pubblici e/o privati e quanto possa comunque nuocere al regolare svolgimento delle attività connesse al turismo, settore portante dell'economia locale e garantire la vivibilità ed il decoro urbano dell'isola di Ponza;

Premesso che la presente ordinanza non riguarda i lavori pubblici ed eventuali lavori di somma urgenza autorizzati dal Comune;

Ritenuto opportuno intervenire per la tutela della salute e della quiete pubblica con specifica ordinanza al fine di regolamentare l'attività edilizia privata ed il relativo utilizzo delle macchine ed attrezzature edili rumorose durante il periodo nel quale si registra il più alto numero di presenze;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- che dal 01.05.2023 al 01.10.2023 l'attività edilizia nelle seguenti zone è così disciplinata:

1. sugli edifici prospicienti in Piazza Carlo Pisacane, sul tutto il Corso Carlo Pisacane, in Piazza Gaetano Vitiello, sulla Banchina Di Fazio, sulla Banchina Mamozio, sulla Banchina Nuova, Via Nuova, Via Dante è vietata ogni forma di edilizia privata nonché utilizzo di macchinari ed attrezzature edili rumorose. Tale divieto non riguarda le opere di edilizia interne agli edifici (manutenzione ordinaria).

- che dal 01.08.2023 al 31.08.2023 l'attività edilizia sia disciplinata nel seguente modo:

1. oltre alle strade elencate in precedenza, nel tratto di strada provinciale Ponza>Le Forna compreso fra Via Pantano e Via Cala Caparra, nonché nei centri storici dell'Isola, così come individuati dal PRG vigente, è vietato ogni tipo di attività edilizia privata.
2. al di fuori delle aree e delle strade elencate in precedenza è consentita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, qualsiasi attività edilizia manuale rumorosa (scalpellatura, martellatura, etc.) anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

- Durante il periodo di sospensione dei lavori:

- a. ogni richiesta di deroga sarà concessa dall'Autorità competente previa verifica dell'urgenza e della necessità che, pur manifestandosi in ambito privato siano riconosciuti tali con riferimento alla tutela di interessi pubblici.
- b. nel caso di eventuali autorizzazioni all'esecuzione dei lavori urgenti, nel periodo di sospensione non sarà comunque consentito l'utilizzo di mezzi o attrezzature che possono provocare rumori o disturbi nelle ore dalle 12:30 alle ore 16:30 e dalle 18.30 alle ore 09:00 del mattino successivo.
- c. sono comunque consentiti tutti i lavori di pubblico interesse autorizzati dal Comune.
- d. i contravventori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e saranno inoltre ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare alla Pubblica Amministrazione o a terzi in relazione dell'inosservanza delle presenti norme e di quelle che qui non contemplate derivano per legge.

Il Comando dei Vigili Urbani e tutti gli Uff./Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza chiunque potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Lazio ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
Francesco Ambrosino

